



ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

Gruppo Consiliare

Partito Democratico

Genova...22-06-2016.....

Via Fieschi 15

16121 Genova

tel. 010-548.5637 -5601

fax 010-58.57.96

Prot 10-194

Al Signor Presidente

dell'Assemblea Legislativa

Regione Liguria

SEDE

**MOZIONE**

**Oggetto: Impianto per la produzione di energia elettrica da biogas derivante dal trattamento anaerobico della frazione organica dei RSU e rifiuti speciali non pericolosi in località Camposaragna Comune di Isola del Cantone (GE).**

**Premesso che:**

- 1) in data 17/7/2015 è stato attivato, da parte della Regione Liguria , il procedimento di verifica/screening per il progetto di impianto di energia elettrica da biogas derivante da trattamento anaerobico della frazione organica dei RSU e rifiuti speciali non pericolosi proposto dalla ENERGA s.r.l. e previsto in località Camposaragna nel Comune di Isola del Cantone (Ge);
- 2) tale impianto si configura come un biodigestore alimentato a bio-massa grigia che tratterà per l'80% il FORSU e per il restante 20% (circa 6000 t/anno) rifiuti di derivazione industriale;

- 3) il progetto prevede il trattamento di 33.000 tonnellate di rifiuti all'anno, una cifra di gran lunga superiore al fabbisogno dell'intera Valle Scrivia (quasi 10 volte maggiore) e corrispondente al 60% del FORSU raccolto nell'intera Liguria nel corso del 2012;
- 4) il Consiglio Regionale Piemontese il 19/01/2016 ha approvato ad unanimità l'Ordine del Giorno n. 563 presentato il 24/11/2015 che impegna la Giunta piemontese al massimo controllo sull'iter autorizzativo ponendo importanti questioni sul rischio di inquinamento dello Scrivia e sulla consistenza patrimoniale di ENERGA s.r.l. in caso di gravi danni ambientali che si potrebbero verificare ( capitale sociale 20mila euro).

**Premesso che:**

dalla relazione dell'Associazione Isolese Ambientalista del 26/3/2016 e dalla lettera contenete le osservazioni dall' Associazione Isolese Ambientalista al procedimento Numero 368 relativo al progetto di Via protocollata in data 17/5/2016 , testualmente riportate per estratti, si evince:

1) "Il progetto è stato assoggettato alla procedura di screening presso gli uffici tecnici della Regione Liguria al numero 598. Lo screening si è concluso il 26/11/2015 con il pronunciamento attraverso decreto n. 3677 delle necessità di un procedura di V.I.A. regionale. " in ragione dei pareri del Direttore dell'allora dipartimento Ambiente e dell'allora Settore Ecosistema Costiero e Ciclo della Acque nonché della richiesta di assoggettamento a VIA avanzata dalla Regione Piemonte con nota n. 34998 del 27 ottobre 2015, come confermato dalle dichiarazioni contenute nelle relazione a firma Dott. Poggi e Dott. Musitelli in data 17/6/2016 e consegnata dall'assessore Giampedrone in Consiglio Regionale);

2) i comuni che hanno deliberato ufficialmente contro l'impianto sono:

Isola del Cantone delibera di consiglio num. 29 del 24/08/2015, Ronco Scrivia delibera consiglio n 4 del 1/03/16, Arquata S delibera di giunta num. 60 del 1/09/2015, Borghetto Borbera Delibera Giunta n 82 del 4/11/15, Vignole Borbera delibera consiglio n 40 del 17/11/15, Stazzano delibera consiglio n 26 del 18/11/15, Comune di Novi Ligure con delibera di giunta precedente al 23/05/16 che dovrebbe essere rafforzata da delibera di consiglio nel corso del mese di giugno come da dichiarazione del sindaco durante il consiglio del 23/05/2016.

**Tenuto conto che:**

la Città Metropolitana di Genova nel "Piano metropolitano in materia di ciclo dei rifiuti" approvato a maggio 2016 non ha previsto un impianto ad Isola del Cantone, e quindi non sussiste una necessità pubblica dell'impianto proposto dalla società ENERGA s.r.l. .

## Considerato che:

dalla relazione dell' Associazione Isolese Ambientalista del 26/3/2016 e dalla lettera contenete le osservazioni dall' Associazione Isolese Ambientalista al procedimento Numero 368 relativo al progetto di Via protocollata in data 17/5/2016 , testualmente riportate per estratti, si evince che

1)“ La locazione planimetrica dell' impianto in oggetto pone in evidenza... che la distanza dei fermentatori (serbatoi cilindrici diametro 26m altezza 8m) dalla sponda teorica del greto torrente Scrivia, è di soli 70 metri, con un dislivello teorico di soli 5 metri. Facciamo notare che il corso d'acqua dello Scrivia è caratterizzato da un regime torrentizio estremamente marcato. Inoltre il teorico corso del torrente è stato modificato con un innalzamento dell'attuale livello a seguito della costruzione, ormai conclusa , dell'impianto idroelettrico Mereta posto 50 metri circa a valle del sito Energa. L'innalzamento del livello delle acque misurate sulla traversa di sbarramento ha portato il livello teorico a **261** m slm. Dalla tavola di rilievo planimetrico, anch'essa allegata al progetto, emerge che l'area occupata dall'impianto avrà come livello minimo la quota di **266** m slm, corrispondente alla base fondazione del fermentatore secondario e **non già la quota minima di m 270** come dichiarato a pagina 31 della Relazione Tecnica Generale di Via versione marzo 2016.”

2) “La prossimità dell'impianto ai centri abitati di Prarolo e case Braghina (frazione Mereta) è quantificabile in 300/450 metri. Tali distanze non sembrano sufficienti a garantire i residenti dalle certe emissioni odorigene che l'impianto genererebbe qualora realizzato. Facciamo altresì notare che, nella frazione sunnominata, sono presenti due aziende operanti nel settore alimentare (Salumificio Miluzzi, Pesto e Pasta).”

3) ... una “significativa irregolarità nei documenti di attestazione delle proprietà, riscontrata in uno dei contratti preliminari di compravendita che dovrebbero certificare presso gli enti coinvolti nel processo autorizzativo la promessa disponibilità futura da parte di ENERGA del terreno su cui costruire l'impianto. “

4) “ Dall'analisi della partita catastale relativa al mappale in esame emerge che questo terreno risulta intestato, non già alla parte promettente la vendita, ma ad un'altra signora nata nel 1888 e deceduta nel 1972. Non ci risulta peraltro l'esistenza di un titolo di proprietà che contraddica l'evidenza catastale.

Il mappale che identifica il terreno in questione (259 foglio 7) sebbene dal punto di vista della consistenza in termini di area utile (630 m2 circa il 2% del tot) può sembrare poca cosa se confrontato con la totalità (15.000 m2), risulta invece assolutamente strategico poiché posizionato al centro del layout di impianto, su tale mappale il progetto prevede la costruzione di quasi la metà del fermentatore primario (serbatoio cilindrico base in calcestruzzo diametro 26 m h 8m) e quasi interamente la vasca di stoccaggio digestato

(vasca circolare in cls dia 13m h=8m ), su questo insiste inoltre la strada di collegamento interna alle varie unità . “

5)” Inoltre nel gennaio 2016 alcuni dei legittimi eredi della defunta proprietaria del mappale 259, hanno presentato esposto alla procura della repubblica diffidando la firmataria del compromesso di procedere ad atto.”

6) “ Nel febbraio 2016, allo scadere di un altro contratto preliminare di compravendita relativo al mappale 728, incluso anch’esso nella planimetria di impianto ENERGA, la proprietà dello stesso viene acquisita da altri 5 proprietari e anche in questo caso il titolo di proprietà su quest’altro mappale vantato da ENERGA è da ritenersi non più valido. “

#### **Tenuto conto che :**

dalla relazione dell’Associazione Isolese Ambientalista del 26/3/2016 e dalla lettera contenete le osservazioni dall’ Associazione Isolese Ambientalista al procedimento Numero 368 relativo al progetto di Via protocollata in data 17/5/2016 , testualmente riportate per estratti, si evince:

1) “Il progetto non fa menzione di un piano finanziario dettagliato sulla sostenibilità dello stesso. In particolare, si ritiene che il proponente debba esplicitare chiaramente il costo di investimento iniziale e i costi di avvio e gestione. Un’analisi dettagliata di quanto sopra consentirebbe di conoscere con maggior precisione qualità e provenienza dei rifiuti che alimenteranno l’impianto, i criteri di gestione, la qualità e la destinazione del digestato solido residuo.”

2) “ Incompatibilità dell’opera rispetto al PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DELLE BONIFICHE – SEZIONE RIFIUTI URBANI (approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 14 del 25 marzo 2015). In tale documento si riporta per la Provincia di Genova... ,alla figura 42 la distribuzione dei Comuni nelle classi di densità produttiva e di incidenza di rifiuto prodotto in provincia di Genova.

Alla figura 43 (pag. 303) è poi riportata la distribuzione regionale dei comuni nelle classi di densità produttiva.

Il Comune di ISOLA DEL CANTONE è compreso nella classe di densità produttiva e di incidenza di rifiuto prodotto più bassa, la n. 1.

In relazione ai comuni ricompresi nella classe 1 nel Piano è stabilito che:

#### **- suddivisione in base alla produzione di rifiuti:**

<b>tipo di rifiuto</b>	<b>Bacino territoriale di riferimento</b>	<b>t/anno</b>	<b>Comuni considerati</b>
Frazione organica da RD	Provincia della Genova Comuni a bassa	3.100	Isola del Cantone + altri comuni

	produzione <50t/Km2anno		
--	----------------------------	--	--

- **suddivisione in base alla realtà territoriale dei comuni:**

tipo di rifiuto	Bacino territoriale di riferimento	t/anno	Comuni considerati
Frazione organica da RD	Comune di Genova e altri rimanenti	70.000	Isola del Cantone + altri comuni

Il Piano dispone che per soddisfare il trattamento dei rifiuti prodotti su base provinciale per il 2020 siano stabilite varie opzioni (n. 3); in tutte le soluzioni ipotizzate per i comuni entroterra con bassa produttività sono previsti **esclusivamente** da 20 a 34 **impianti di compostato aerobico di prossimità** (rifiuto organico trattato pari a 3.100 t/anno).

Quindi, l'impianto in esame, che prevede il trattamento del FORSU per circa 27.000 t/anno e di una quota di rifiuti di derivazione industriale per circa 6.000 t/anno, non può essere realizzato in un comune a bassa produttività come quello di Isola del Cantone. “

3)” Relativamente allo scarico in corpo idrico della frazione di digestato liquido trattato, di cui al punto 1 pag 9 del decreto conclusivo dello screening num. 3677 del 26/11/15, Il proponente fornisce la seguente composizione chimica (vedi pag 70 della Relazione Tecnica Generale di Via versione marzo 2016)

Parametro	Valore medio atteso nel permeato	Valore massimo di legge per scarico in corpo idrico superficiale
Azoto ammoniacale [mg/l]	10-12	15
Azoto nitrico [mg/l]	<0,1	20
Azoto nitroso [mg/l]	<0,1	0,6
COD [mg/l O <sub>2</sub> ]	40-50	160
BOD <sub>5</sub> [mg/l O <sub>2</sub> ]	20-25	40
Fosforo [mg/l]	0,5	10

Si evidenzia che il valore medio di progetto dell'azoto ammoniacale del permeato dopo il trattamento è di 12 mg/l ovvero pari all'80% della soglia limite massima consentita (15mg/l). Si fa notare che si parla di valori medi e che l'attuale progetto che prevede uno scarico in continuo non é dotato di nessun sistema di monitoraggio di questo parametro estremamente vicino al limite, nè di strumenti correttivi nel caso si superasse la soglia critica.”

4) “Relativamente alla richiesta di approfondimento idrogeologico di cui al punto 3 pag. 9 del decreto conclusivo dello screening num. 3677 del 26/11/15, si evidenzia che, già nella relazione (“Relazione

Geologica" sulla vulnerabilità intrinseca degli acquiferi del Dott. Ruggero Dameri datata 12/2015) presentata dal proponente al progetto di VIA, sebbene non basata su prove specifiche di sito (sondaggi e prove di permeabilità in foro) ma su dati di letteratura, il dott. Dameri stesso conferma l'elevata vulnerabilità specifica del terreno. Tale vulnerabilità viene definita elevata in particolare nella zona più prossima al torrente e dove nel progetto si prevede il posizionamento dei fermentatori e delle vasche di omogeneizzazione, ovvero dei grandi serbatoi atti a ricevere la frazione liquida del processo.

Inoltre a seguito di approfondimento tecnico specifico, condotto per conto dell'associazione dal geologo Dottor Elio Guerra (si veda l'allegato 2: "Osservazioni Geologiche ed Idrogeologiche" ), si deduce come non sia possibile concludere in maniera univoca e deterministica che il terreno in questione presenti valori di vulnerabilità intrinseca che ricadano nella classe medio alta invece della classe estremamente vulnerabile, indicazione primaria fornita dalla cartografia "Piano di Tutela delle Acque" introdotto dalla DGR 1806 del 30/12/2014. “

#### **Considerato che:**

dalla relazione dell' Associazione Isolese Ambientalista del 26/3/2016 e dalla lettera contenete le osservazioni dall' Associazione Isolese Ambientalista al procedimento Numero 368 relativo al progetto di Via protocollata in data 17/5/2016 , testualmente riportate per estratti , si evince:

1)“ Non conformità rispetto alla pianificazione urbanistica comunale. Diversamente da quanto indicato dal proponente sulla documentazione progettuale consegnata (Relazione Tecnica Generale di Via pag 22 ed elaborato grafico num. IC-D-01-PG e seguenti) non risultano rispettate alcune prescrizioni del progetto definitivo del PUC adottato con deliberazione DCC num. 33 del 27/10/2015 e successivamente approvato con DCC n 2/3/3/2016 e per il quale è stata convocata Conferenza di Servizio per la conclusione del procedimento di approvazione ai sensi art 79 comma 3 lettera b, punti 2 e 3 della L.R. num 36/97 come modificata dalla L.R. 11/2015.

In particolare si rilevano le seguenti difformità:

1) Nell'articolo 51, si prescrive esplicitamente:

*“Per l'attuazione degli interventi a carattere produttivo nell'ambito AR\_TEP di località Camposaragna i nuovi edifici ed impianti dovranno inoltre essere ubicati ad una distanza minima di almeno 30 metri dal perimetro dell'ambito AR-TEP verso fiume”.*

Dall' analisi della planimetria di impianto si evidenzia che il fermentatore secondario/ gasometro non rispetta questa distanza minima, ma è collocato a soli 5 m circa dalla limite di edificabilità lato fiume che coincide con il perimetro della zona AR-TEP;

2) L'articolo 20 (come peraltro art 69 non richiamato) viene citato a pagina 22 della Relazione Tecnica Generale di Via **non emendato della modifica approvate con gli atti consiliari succitato.**

...

## Attuale articolo 20:

### Art. 20 – Destinazione d'uso produttiva

Appartengono a tale destinazione d'uso:

- **commercio all'ingrosso**: attività connesse con il deposito, il confezionamento, la distribuzione e la commercializzazione all'ingrosso delle merci
- **industria e artigianato**: tutte le attività inerenti la produzione di beni e servizi, ~~tra cui il trattamento di rifiuti non pericolosi al fine del riciclaggio e della produzione di energie alternative, nonché~~ le attività artigianali che richiedono edifici integralmente dedicati a tale uso, con presenza o meno dell'alloggio di custodia o del proprietario dell'azienda e relativi depositi e magazzini escluse le industrie, gli impianti o le attività riguardanti deposito e/o stoccaggio anche temporaneo, trattamento, lavorazione di sostanze o rifiuti pericolosi e/o tossico- nocivi. In particolare, divieto assoluto per gli insediamenti di industrie insalubri di prima classe ai sensi del D.M. 05.09.1994 e s.m.i. per gli Ambiti lungo il Torrente Vobbia.

„

### **Preso atto che :**

nell'Ordine del Giorno del Consiglio Regionale del Piemonte n. 563 approvato in data 19/01/2016 si evidenzia un forte rischio di danno ambientale, più precisamente che:

- 1) all'interno della comunicazione del 15/10/2015, la Regione Liguria ha sostenuto che l'immissione dello scarico è prevista nel Torrente Scrivia il quale, nel tratto in esame, è classificato, già oggi, con stato chimico non buono e stato ecologico non buono ai sensi della D.G.R. n. 1615/2012;
- 2) il contributo teorico della scarico al corpo idrico in condizioni conservative (massima portata dello scarico, carattere virtualmente conservativo degli inquinanti, massima concentrazione ammessa dalla legge, minima portata del corpo idrico) assume una qualche rilevanza solo per il parametro azoto ammoniacale;
- 3) l'incremento di tale sostanza dovuta allo scarico risulta pari a circa 0,017 mg/l, ovvero un valore più basso di 0,03 mg/l che rappresenta la soglia superiore per il livello di migliore qualità dell'indice LIMeco (livello di inquinamento dai macrodescrittori per lo stato ecologico, un singolo descrittore che viene utilizzato per individuare le classi di qualità di un'acqua corrente);
- 4) dal torrente Scrivia sono emunte acque destinate all'approvvigionamento idropotabile di alcuni comuni della nostra Regione tra cui Arquata e Serravalle Scrivia, Novi Ligure, Pozzolo Fornigaro, Tortona, Cassano Spinola, Villarvernia, Carbonara, Viguzzolo (più 100 mila abitanti);
- 5) ci sono già cinquantatre siti in prossimità del torrente Scrivia da bonificare o in corso di bonifica da parte della Regione Piemonte;

### **SI IMPEGNA IL PRESIDENTE E LA GIUNTA**

- 1) a verificare tutte le procedure e gli atti ad oggi disponibili che trattano il percorso di autorizzazione all'impianto biodigestore proposto da ENERGA s.r.l. in Isola del Cantone che evidenziano sicuramente contraddizioni come quelle emerse dalle premesse;

- 2) a riferire alla competente Commissione consiliare lo stato delle valutazioni sull'autorizzazione entro 30 giorni;
- 3) a tenere in massima considerazione tutti gli aspetti legati al rapporto rischio/beneficio secondo il principio di precauzione, date le possibili ricadute ambientali della realizzazione dell'opera in oggetto che potrebbero pregiudicare la qualità dell'area e delle acque del torrente Scrivia;
- 4) di valutare con attenzione la congruità dell'iter autorizzativo utilizzato per questo impianto che viene considerato equiparabile agli "impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili" (soggetti ad autorizzazione unica art 12 del D.Lgs. 387/2003 il cui esito costituisce, ove occorre, variante allo strumento urbanistico) considerata non la potenziale ma la reale capacità dell'impianto ENERGA s.r.l. di produrre energia elettrica rispetto e soprattutto alla tipologia di impianti di pre trattamento rifiuti adottati a progetto che non sembrano particolarmente performanti.